



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare**

Capitaneria di Porto di Olbia

Ordinanza n° 21/2014

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Olbia:

- VISTO il Decreto Ministeriale 12 Dicembre 1997 istitutivo dell'Area Naturale Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo";
- VISTO il Decreto Ministeriale 28 Novembre 2001 di rettifica del Decreto istitutivo dell'Area Naturale Marina Protetta "Tavolara – Punta Coda Cavallo";
- PRESO ATTO della Convenzione di costituzione del Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta Tavolara – Punta Capo Coda Cavallo tra i Comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro;
- VISTO il Decreto Ministeriale 12 Dicembre 2003, con il quale è stata affidata la gestione dell'Area Marina Protetta al Consorzio suddetto e successivo rinnovo;
- VISTO il dispaccio prot. n° 35378 in data 7 Giugno 2004, con il quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto autorizza, in via generale, l'emanazione, di concerto con i soggetti gestori delle rispettive aree marine protette, di apposite ordinanze contenenti la disciplina delle attività in tali aree;
- VISTA la precedente Ordinanza n. 34/2005 in data 27 Aprile 2005 – come modificata con Ordinanza n. 50/2012 del 16 Luglio 2012 - contenente la regolamentazione provvisoria delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo;
- VISTO il Piano di Gestione adottato con la delibera dell'assemblea consortile n. 09 del 21 Dicembre 2006;
- CONSIDERATO che il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", ha provveduto a proporre in data 24 Luglio 2013 (prot. n. 1153) al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare uno schema di regolamentazione definitiva, prevista dall'art. 8 del citato D.M. 12 Dicembre 1997, delle attività che si svolgono all'interno dell'Area Marina Protetta;
- RITENUTO opportuno, nelle more dell'approvazione del suddetto Regolamento definitivo, procedere ad un aggiornamento delle disposizioni provvisorie vigenti nell'Area Marina Protetta e contenute nella citata Ordinanza n. 34/2005;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 4 del 9 Gennaio 2012, contenente "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura";
- VISTO il Decreto Legislativo 26 Maggio 2004, n. 153, recante "Attuazione della Legge 7 Marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima";
- VISTO il Decreto Ministeriale 6 Dicembre 2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in materia di rilevazione della consistenza della pesca

- sportiva e ricreativa in mare;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 Ottobre 1999 n. 478 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, contenete “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto”;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 Maggio 2008, n. 116, contenente “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;
- VISTA la Legge Regionale 26 Febbraio 1999, n. 9, recante “Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo”, come modificata dalla Legge Regionale 18 Dicembre 2006, n. 20 contenente “Riordino delle professioni turistiche e accompagnamento e dei servizi”;
- VISTA la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e succ. modd. intervenute;
- VISTA la Legge 31 Dicembre 1982 n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, ed in particolare il titolo V;
- VISTA la Legge 8 Luglio 1986, n. 349; riguardante la "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- VISTA la Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 – “Legge quadro sulle aree protette” e, in particolare, l’art. 6 comma 4, che stabilisce come dall’istituzione della singola area protetta sino all’approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all’art. 11 della legge medesima;
- VISTE le proprie Ordinanze:
- n. 4/1967 del 5 Maggio 1967, contenente il divieto di navigazione nella zona nord orientale dell’Isola di Tavolara;
 - n. 44/1994 del 17 Novembre 1994, contenente la regolamentazione dell’utilizzo del pontile in muratura di Spalmatore di terra dell’Isola di Tavolara, in consegna ex art. 34 Cod. Nav. alla Marina Militare, e del relativo specchio acqueo antistante;
 - n. 36/2003 in data 14 Agosto 2003, recante “Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nelle acque del Compartimento Marittimo di Olbia”;
 - n. 21/2008 in data 14 Aprile 2008, contenente la regolamentazione dell’utilizzo del pontile in muratura di Porto San Paolo, in consegna ex art. 34 Cod. Nav. alla Marina Militare, e del relativo specchio acqueo antistante;
 - n. 19/2012 in data 24 Aprile 2012, contenente “Norme per l’utilizzo commerciale delle unità da diporto”;
 - n. 21/2012 in data 3 Maggio 2012, in materia di applicazione del Decreto 2 Marzo 2012 contenente disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale;
 - n. 24/2013 in data 22 Aprile 2013, recante “Disciplina dell’attività di Diving nell’ambito del Circondario Marittimo di Olbia”;
 - n. 30/2013 in data 6 Maggio 2013, in materia di Sicurezza Balneare;
 - n. 75/2013 in data 13 Novembre 2013, contenente “Disciplina del prelievo del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) nell’Area Marina Protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo”;
- VISTI gli articoli 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

All'interno dell'Area Marina Protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" (d'ora in avanti semplicemente "A.M.P."), nelle more dell'approvazione del Regolamento definitivo previsto dall'art. 8 del D.M. 12 Dicembre 1997, vigono le seguenti disposizioni provvisorie.

Articolo 1 *Definizioni*

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'A.M.P. delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
- b) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio (vedasi "seawatching"), pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- c) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- d) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'A.M.P.;
- e) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- f) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- g) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
- h) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
- i) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D. Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171;
- j) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D. Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171;
- k) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D. Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171;
- l) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del D. Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171;
- m) «noleggio di unità navale» il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, così come definito ai sensi del D. Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171;
- n) «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori.
- o) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- p) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
- q) «centro di immersione subacquea», l'impresa che opera in prossimità del litorale marino e che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo, e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività turistico – ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori

nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale (vedasi L.R. Sardegna 26 Febbraio 1999 n. 9).

- r) «guida subacquea», la persona, in possesso di corrispondente brevetto, che assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto (vedasi L.R. Sardegna 26 Febbraio 1999 n. 9).
- s) «istruttore subacqueo», la persona, in possesso di corrispondente brevetto, che accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le tecniche di immersioni subacquee, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti (vedasi L.R. Sardegna 26 Febbraio 1999 n. 9)
- t) «organizzazione didattica per le attività subacquee», l'impresa o associazione, a diffusione nazionale o internazionale, sia italiana che straniera, nel cui percorso formativo sia previsto dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento teorico e pratico comprendente: a) tecniche e teoria di salvamento e di pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea; b) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori; c) tecniche e teoria di gestione delle immersioni (vedasi L.R. Sardegna 26 Febbraio 1999 n. 9).
- u) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- v) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- w) «seawatching», le attività professionali di snorkeling guidato svolte, in superficie, da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, anche con l'utilizzo eventuale di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- x) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
- y) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- z) «mitilicoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di mitili in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- aa) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;
- bb) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal Decreto Ministeriale 13 Aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
- cc) «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;
- dd) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
- ee) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal Decreto Ministeriale 14 Settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 Dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo, e dai successivi Piani di Gestione Nazionale adottati in conformità degli articoli 18 e 19 del regolamento medesimo;

- ff) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- gg) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe di uno dei Comuni ricadenti nell'A.M.P., nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa in uno dei Comuni ricadenti nell'A.M.P.;
- hh) «zonazione», la suddivisione dell'A.M.P. in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 2

Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'A.M.P.

1. Sono fatte salve le finalità, la zonazione e la disciplina delle attività non consentite nelle diverse zone dell'A.M.P., di cui all'articolo 4 del Decreto istitutivo 12 Dicembre 1997 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come modificato dagli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 28 Novembre 2001.
2. In considerazione della presenza di strutture ad uso militare nell'A.M.P., e fatto salvo quanto già previsto dalle Ordinanze n. 4/1967, n. 44/1994 e n. 21/2008 citate in premessa, le disposizioni di cui al presente regolamento possono subire deroghe specifiche e motivate, in funzione del contemperamento dell'interesse alla tutela ambientale con quello alla difesa dello Stato.

Articolo 3

Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. La ricerca scientifica ed il prelievo di organismi e campioni, per motivi di studio, in tutte le zone dell'A.M.P., sono consentiti previa autorizzazione del "Consorzio di Gestione dell'A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo" (d'ora in avanti semplicemente Consorzio di Gestione).
2. La richiesta di autorizzazione deve essere avanzata nelle forme e nei tempi stabiliti dal Consorzio di Gestione, dal responsabile scientifico della ricerca e deve indicare tutti i dati che il predetto Consorzio richiederà, tra i quali: le finalità del progetto, la durata della ricerca, tutte le informazioni utili riguardanti il mezzo navale, le strumentazioni di bordo ed il personale impiegato.
3. Delle autorizzazioni concesse per attività di ricerca scientifica il Consorzio di Gestione informa prontamente l'Autorità Marittima, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti ordinatori di sua competenza.

Articolo 4

Disciplina delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, in **tutte le zone** dell'A.M.P., sono consentite previa autorizzazione del Consorzio di Gestione.
2. La richiesta di autorizzazione, per l'effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali deve essere avanzata dal responsabile dei lavori e deve indicare tutti i dati che il predetto Consorzio richiederà, tra i quali: le finalità del progetto e la sua durata, tutte le informazioni utili riguardanti i mezzi (navali o aerei), le strumentazioni di bordo ed il personale impiegato.
3. Delle autorizzazioni concesse per l'effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali il Consorzio di Gestione informa prontamente l'Autorità Marittima, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti ordinatori di sua competenza.
4. Nessuna autorizzazione è necessaria per riprese fotografiche e filmate amatoriali, fatto salvo il rispetto delle altre prescrizioni imposte dal presente regolamento provvisorio.

Articolo 5

Disciplina dell'attività di balneazione

1. Per quanto non diversamente stabilito con la presente ordinanza, la balneazione nell’A.M.P. è regolata dalle Autorità competenti secondo la normativa vigente (D. Lgs. 30 Maggio 2008, n. 116) per quanto concerne la qualità delle acque di balneazione, nonché dai provvedimenti emanati annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna (c.d. “ordinanza balneare”) e, per gli aspetti connessi all’apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso ed alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, da questa Capitanerie di Porto (c.d. “ordinanza di sicurezza balneare”).
2. In considerazione delle particolari finalità di tutela e salvaguardia dell’ecosistema marino perseguite con l’istituzione di un’area protetta, la balneazione è vietata in tutti gli specchi acquei ricadenti nelle **zone A** dell’A.M.P..

Articolo 6

Disposizioni generali in materia di attività subacquee ricreative

1. Si fa rinvio alle disposizioni contenute nell’Ordinanza n 24/2013 in data 22 Aprile 2013 in premessa citata, per quanto riguarda le prescrizioni generali di sicurezza connesse all’esercizio delle attività subacquee consentite nell’A.M.P. nonché per le norme generali di comportamento del subacqueo.
2. Nei seguenti siti (centrati nei punti indicati per un raggio di 50 mt.) è possibile effettuare visite subacquee:

Denominazione del sito di immersioni	Località	Classific. Zona AMP	Attrezzato con gavitelli	Latitudine Nord	Longitudine Est	
Secca di Capo Ceraso	Capo Ceraso	C	No	40° 55.200’	009° 39.200’	
Secca del Muzzone	Capo Ceraso	C	No	40° 55.100’	009° 39.000’	
Beach rock di Spalmatore	Isola di Tavolara	B	Si	40° 53.732’	009° 40.698’	
L’archetto		C	Si	40° 53.380’	009° 41.900’	
Cala Cicale		C	Si	40° 53.600’	009° 42.300’	
Occhio di Dio		C	Si	40° 53.795’	009° 42.447’	
Il Grottone		B	Si	40° 54.012’	009° 42.733’	
Secca del Papa 1		B	Si	40° 54.920’	009° 44.818’	
Secca del Papa 2		B	Si	40° 54.935’	009° 44.865’	
Tegghja liscia 1		B	Si	40° 53.900’	009° 42.700’	
Tegghja liscia 2		B	Si	40° 53.950’	009° 42.800’	
Isolotto dei Topi		C	No	40° 53.800’	009° 40.400’	
Relitto Omega		Area dei Cerri	B	Si	40° 51.685’	009° 45.622’
Secca di Sud Ovest			B	No	40° 51.500’	009° 45.500’
Secca Sud	B		No	40° 51.500’	009° 45.800’	
Secca Nord Ovest	B		No	40° 51.800’	009° 45.700’	
Secca dell’elefante	Isola di Molaria	C	Si	40° 52.700’	009° 42.450’	
Scoglio del fico		B	Si	40° 52.480’	009° 42.480’	
Secca di Punta Arresto 1		B	Si	40° 52.609’	009° 44.189’	
Secca di Punta Arresto 2		B	Si	40° 52.620’	009° 44.189’	
Secca di Punta Levante		B	Si	40° 52.301’	009° 44.665’	
Secca delle ancore		C	No	40° 52.700’	009° 42.300’	
Aereo (relitto)		C	No	40° 52.700’	009° 42.100’	
Secca del castello		B	No	40° 52.800’	009° 43.900’	
Cala del Grano		B	No	40° 51.900’	009° 44.500’	
Secca di Punta Scirocco		B	No	40° 51.500’	009° 44.300’	
Reulino	Isola Rossa	C	Si	40° 52.625’	009° 40.405’	

Secca Adele	S. Teodoro	C	No	40° 48.200'	009° 42.500'
Fiume Fossile		C	No	40° 49.300'	009° 43.100'

3. L'utilizzo dei gavitelli di ormeggio per l'attività d'immersione subacquea, nei siti in cui siano stati installati e mantenuti a cura e spese del Consorzio di Gestione, è disciplinato come segue:

Sito di:	Le immersioni sono consentite:
<ul style="list-style-type: none"> - Beach rock di Spalmatore - Il Grottone - Secca del Papa 1 - Secca del Papa 2 - Tegghja liscia 1 - Tegghja liscia 2 - Secca dell'elefante - Scoglio del fico - Secca di Punta Levante 	solo ai Centri di immersione autorizzati (non sono consentite le immersioni subacquee individuali); vedasi al riguardo il successivo art. 7;
<ul style="list-style-type: none"> - L'archetto - Cala Cicale - Occhio di Dio - Relitto Omega - Secca di Punta Arresto 1 - Secca di Punta Arresto 2 - Reulino 	sia ai Centri di immersione autorizzati che ai privati (vedasi al riguardo il successivo art. 7).

Articolo 7

Disciplina delle immersioni subacquee individuali

1. Nelle **zone A** le immersioni subacquee individuali sono vietate.
2. Nelle **zone B**, le immersioni subacquee individuali sono consentite anche ai privati non assistiti da operatori del turismo subacqueo esclusivamente presso i siti di **Secca di Punta Arresto e Relitto Omega**, e, comunque, nel solo arco orario 12:00 – 17:00. In tale arco orario, le strutture d'ormeggio qui predisposte, pertanto, possono essere utilizzate, oltre che da unità nautiche appartenenti ad operatori del turismo subacqueo autorizzati, anche dalle unità nautiche private, purché l'ormeggio da parte di queste ultime sia finalizzato ad effettuare immersioni subacquee. E' comunque sempre accordata priorità d'uso agli operatori del turismo subacqueo. Nella rimanente fascia oraria, l'utilizzo delle medesime strutture non è consentito ai privati.
3. Nelle **zone C** le immersioni subacquee individuali sono consentite anche ai privati non assistiti da operatori del turismo subacqueo ovunque, purché compatibili con la tutela dei fondali. Le strutture d'ormeggio presenti, pertanto, possono essere utilizzate, sia dagli operatori del turismo subacqueo autorizzati, sia dalle unità nautiche private, purché l'ormeggio sia finalizzato ad effettuare immersioni subacquee. In zona C possono essere effettuate anche immersioni con l'unità nautica d'appoggio all'ancora, purché l'ancoraggio non sia effettuato su fondi caratterizzati dalla presenza di Posidonia oceanica o di altre fanerogame marine, né su formazioni coralligene. E' possibile la contemporanea immersione, su un medesimo sito, di privati e di clienti di operatori del turismo subacqueo autorizzati, nel rispetto delle modalità prescritte dal successivo art. 8, comma 10.
4. Per tutto quanto non esplicitato nel presente articolo, valgono per le immersioni subacquee individuali le altre pertinenti disposizioni di cui al presente regolamento (in particolare, all'art. 6), al Decreto istitutivo dell'A.M.P. ed all'Ordinanza n. 24/2013 citata.

Articolo 8

Disciplina delle immersioni subacquee didattiche, guidate o organizzate da operatori del turismo subacqueo

1. **Nelle zone A** le immersioni subacquee didattiche, guidate o organizzate da operatori del turismo subacqueo, autorizzati ai sensi del successivo comma 4, sono regolamentate dall'Ente gestore, in aree limitate e secondo percorsi prefissati, tenendo, comunque, conto delle esigenze di elevata tutela ambientale.
2. **Nelle zone B** le immersioni subacquee didattiche, guidate o organizzate da operatori del turismo subacqueo, purché autorizzati ai sensi del successivo comma 4, sono consentite ovunque, a condizione della loro compatibilità con la tutela dei fondali (vedasi anche art. 12),
3. **Nelle zone C** le immersioni subacquee didattiche, guidate o organizzate da operatori del turismo subacqueo, purché autorizzati ai sensi del successivo comma 4, sono consentite ovunque, a condizione della loro compatibilità con la tutela dei fondali. Le strutture d'ormeggio presenti in zona C possono essere utilizzate, oltre che dagli operatori del turismo subacqueo autorizzati, anche dalle unità nautiche private, purché l'ormeggio sia, in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee. In zona C possono essere effettuate anche immersioni con l'unità nautica d'appoggio all'ancora, purché l'ancoraggio non sia effettuato su fondi caratterizzati dalla presenza di *Posidonia oceanica* o di altre fanerogame marine, né su formazioni coralligene.
4. Per operare all'interno dell'A.M.P., gli operatori del turismo subacqueo devono ottenere specifica autorizzazione da parte del Consorzio di Gestione, valida per un intero anno solare. La domanda (sia di rilascio che di rinnovo) deve essere presentata al Consorzio di Gestione nel periodo 1 Febbraio - 30 Aprile di ciascun anno, corredata dei documenti attestanti:
 - a) i requisiti sopra richiesti;
 - b) la residenza ed i recapiti di reperibilità degli operatori del turismo subacqueo e, ove si tratti di enti collettivi costituiti in forma di "centri di immersione" o di "organizzazioni didattiche", la ragione sociale, il nome del responsabile legale e l'ubicazione della sede legale;
 - c) la validità delle abilitazioni individuali di ciascun subacqueo operante quale operatore del turismo subacqueo individuale (istruttore subacqueo) o quale dipendente, socio, associato o collaboratore di un centro di immersione subacquea o di una organizzazione didattica;
 - d) elenco descrittivo dei mezzi e delle unità nautiche di cui si dispone;
 - e) la legittima disponibilità di almeno una sede operativa;
 - f) il possesso di specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata.
5. Gli operatori del turismo subacqueo che richiedono il solo rinnovo, devono allegare all'istanza solo i documenti che avranno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilità ai sensi di Legge, il permanere degli altri requisiti autorizzatori iniziali stabiliti dal presente regolamento provvisorio.
6. All'interno dell'A.M.P. gli operatori del turismo subacqueo, per la loro attività, possono impiegare esclusivamente unità nautiche dotate di motore a 4 tempi, o a 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale.
7. Per finalità di studio del Consorzio di Gestione, gli operatori del turismo subacqueo devono tenere, presso la propria sede operativa, un registro nel quale giornalmente, a consuntivo, deve essere annotato il numero delle immersioni effettuate, suddiviso per punto di immersione; per le stesse finalità, è altresì fatto obbligo ai medesimi operatori del turismo subacqueo di comunicare, entro il 30 Novembre di ogni anno, al Consorzio di Gestione, il numero complessivo delle immersioni effettuate nell'anno fino a tale data, suddivise per punto di immersione, e degli

individui che si sono immersi. Il registro in questione deve essere messo a disposizione degli Organi di polizia ogni qualvolta venisse richiesto.

8. L'unità nautica di appoggio dell'operatore del turismo subacqueo deve essere ormeggiata solo agli appositi gavitelli, laddove posti in opera dal Consorzio di Gestione; in caso contrario, è consentito l'ancoraggio, purché in conformità a quanto stabilito dalle successive disposizioni in materia di ancoraggi.
9. Le unità nautiche di appoggio degli operatori del turismo subacqueo autorizzati, oltre alle segnalazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di attività subacquea, devono esporre, allorché operano all'interno dell'A.M.P., una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "*OPERATORE DEL TURISMO SUBACQUEO AUTORIZZATO*" oppure "*CENTRO DI IMMERSIONI AUTORIZZATO*" o "*DIVING AUTORIZZATO*".
10. Le immersioni devono svolgersi nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) Per ciascuno dei punti ove le immersioni sono permesse, è consentito operare contemporaneamente ad un massimo di 2 unità nautiche (appartengano a un solo operatore del turismo subacqueo o a due diversi o, anche, una di esse appartenga a privati – nei siti dove è permessa l'immersione individuale anche senza assistenza degli operatori del turismo subacqueo) e possono risultare immerse contemporaneamente su quel sito al massimo 12 persone;
 - b) Ciascun partecipante all'immersione non può fare uso di guanti, deve mantenere l'attrezzatura aderente al corpo e mantenere assetto neutro al fine di impedire ogni contatto con il fondale;
11. Le infrastrutture per immersioni subacquee realizzate e poste in opera a cura del Consorzio di Gestione, sono costituite da gavitelli biconici di colorazione giallo-rossa riportante la dicitura "AMP TAVOLARA / CODA CAVALLO - DIVING MAX 13 MT" e devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a compiere l'immersione subacquea.
12. L'inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora rilevata e sanzionata dagli Organi preposti, può comportare, per gli operatori del turismo subacqueo che ne siano direttamente o in solido responsabili, nei casi di particolare gravità o di recidiva generica o specifica, la revoca da parte del Consorzio di Gestione dell'autorizzazione ad operare all'interno dell'A.M.P..

Articolo 9

Disciplina delle attività di Sea-watching

1. L'attività di sea-watching è consentita in tutta l'A.M.P., ad eccezione delle **zone A**. Il Consorzio di Gestione può allestire percorsi attrezzati, in località con caratteristiche diverse, da segnalare con appositi cartelli esplicativi.
2. Le imprese / associazioni che operano il sea-watching in forma professionale in favore di terzi all'interno dell'A.M.P., devono ottenere specifica autorizzazione da parte del Consorzio di Gestione, valida per un intero anno solare. Per la domanda ed il procedimento di autorizzazione e di rinnovo, trovano applicazione le medesime disposizioni stabilite all'art. 8 commi 4 e 5 che precedono.
3. Qualora "operatori del turismo subacqueo" autorizzati a svolgere immersioni subacquee, intendano svolgere anche l'attività di sea-watching, devono esplicitarlo nella domanda di rilascio / rinnovo di autorizzazione e dichiarare e comprovare (oltre ai requisiti indicati all'art. 8 comma 4 del presente regolamento provvisorio) il possesso degli altri eventuali requisiti / attrezzature richiesti per il sea-watching. In tal caso, gli operatori del turismo subacqueo possono esercitare il sea-watching solo con l'ausilio delle medesime unità comunicate al Consorzio di Gestione come "unità d'appoggio".

4. All'esercizio dell'attività di sea-watching in forma professionale, per quanto altro qui non espressamente indicato, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento.
5. L'inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora rilevata e sanzionata dagli Organi preposti, può comportare, per le imprese / associazioni specializzate che esercitano il sea-watching in forma professionale, che ne siano direttamente o in solido responsabili, nei casi di particolare gravità o di recidiva generica o specifica, la revoca da parte del Consorzio di Gestione dell'autorizzazione ad operare all'interno dell'A.M.P..

Articolo 10

Disciplina della navigazione e delle attività ludiche.

1. **Nelle zone A** è vietato ogni tipo di navigazione, fatta eccezione per i mezzi dell'A.M.P. e di tutti gli Organi ed Enti preposti alla sorveglianza.
2. **Nelle zone B** sono consentiti:
 - a) la navigazione a remi o a vela;
 - b) la navigazione a motore di unità da diporto, nonché da pesca e da traffico passeggeri autorizzate, a velocità non superiore a 10 nodi, in ogni caso con navigazione in assetto dislocante (art. 4 del Decreto istitutivo, citato in premessa);
 - c) la navigazione a motore di unità appartenenti agli Organi ed Enti preposti alla sorveglianza.
3. **Nelle zone C** sono consentiti:
 - a) la navigazione a remi o a vela;
 - b) la navigazione a motore di unità da diporto, nonché da pesca e da traffico passeggeri autorizzate, purché nel rispetto delle velocità e dei limiti di distanza dalla costa stabiliti con ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo (Ord. n. 36/03, citata in premessa);
 - c) la navigazione a motore di unità appartenenti agli Organi ed Enti preposti alla sorveglianza
 - d) in particolare, nello specchio di mare antistante Porto San Paolo compreso tra i seguenti punti (coordinate in WGS '84):

- Punta Corallina	(lat. 40° 52' 56" N – long. 009° 38' 13" E),
- Isola dei Cavalli	(lat. 40° 53' 05" N – long. 009° 38' 29" E),
- Isola Piana	(lat. 40° 53' 14" N – long. 009° 39' 16" E),
- Punta La Greca	(lat. 40° 52' 50" N – long. 009° 39' 16" E),
- Foce del Rio Scalamala	(lat. 40° 52' 44" N – long. 009° 38' 26" E),

tutte le unità nautiche – fatta eccezione per quelle della Marina Militare e degli Organi o Enti competenti alla vigilanza – in transito, atterraggio e partenza dovranno mantenere, per ragioni di traffico e di sicurezza, una velocità non superiore a 5 nodi.
4. In **tutte le zone** dell'A.M.P. è vietato l'utilizzo di **moto d'acqua, acquascooter, acquabike** e mezzi simili; è fatto salvo solo quanto stabilito dall'Autorità Marittima in merito all'uso di tali mezzi per finalità di salvamento a mare.
5. In **tutte le zone** dell'A.M.P. sono vietate la pratica dello **sci nautico** ed ogni altra attività ludica acquatica similare caratterizzata dal traino a motore.
7. Il **surf**, il **windsurf** ed il **kitesurf** sono consentiti nelle **zone B e C**, nel rispetto delle regole stabilite da questo regolamento e dalle altre disposizioni emanate dall'Autorità Marittima circa la velocità, la

distanza dalla costa, le dotazioni di salvataggio, ecc. Ai fini del presente regolamento provvisorio, i windsurf sono assoggettati alle regole ed ai divieti stabiliti per le unità da diporto a vela.

8. In caso di accertamento di sopravvenuta alterazione o di rischio imminente e concreto di alterazione della qualità ambientale ed in quei casi in cui attività particolari, da svolgersi all'interno dell'A.M.P., lo richiedano, il Consorzio di Gestione può, anche temporaneamente, richiedere all'Autorità Marittima di emanare provvedimenti inerenti alla circolazione delle unità nautiche più restrittivi di quelli che precedono.
9. Lo svolgimento di regate o competizioni nautiche in mare può essere autorizzato dal Consorzio di Gestione, tenendo presente gli obiettivi di protezione ambientale discendenti dall'istituzione dell'A.M.P., ed è regolato da provvedimenti ordinatori dell'Autorità Marittima.

Articolo 11

Disciplina dell'ormeggio - concessioni demaniali marittime per ormeggio

1. **Nelle zone A** l'ormeggio è vietato.
2. **Nelle zone B e C** l'ormeggio è consentito nei punti individuati ed opportunamente attrezzati dal Consorzio di Gestione, nonché in quelle strutture private in possesso di regolare concessione demaniale marittima o in quelle pubbliche legittimamente utilizzabili (per quelle in regime di "consegna" ex art. 34 Cod. Nav. alla Marina Militare, vigono regole speciali: vedasi l'Ord. n. 21/2008, citata in premessa).
3. Laddove la concessione demaniale marittima si sostanzia in un corpo morto con relativo gavittello, non è consentito ad esso l'ormeggio di più di una unità nautica alla volta. Detti gavittelli devono recare impresso, in maniera chiara e leggibile, un codice identificativo della concessione o il n. di matricola dell'unità per cui la concessione è stata richiesta.
4. Durante la sosta all'ormeggio:
 - a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, deve essere limitato ad un'ora;
 - b) è vietato lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, così come ogni altra attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'A.M.P.;
 - c) sono vietate emissioni sonore che, per livello di volume, superino la normale tollerabilità e siano idonee pertanto ad arrecare disturbo agli occupanti le unità nautiche circostanti ed agli abitanti delle residenze costiere.
5. L'Autorità Marittima ed il Consorzio di Gestione – per provate finalità di necessaria o maggiore tutela ambientale, di un più razionale ed ecocompatibile sfruttamento delle risorse dell'A.M.P. e di sicurezza della navigazione e polizia marittima in genere – possono proporre alle Autorità competenti ogni modifica, spostamento, revoca e/o accorpamento delle concessioni demaniali marittime aventi finalità di ormeggio, anche di quelle in corso di efficacia.

Articolo 12

Disciplina dell'ancoraggio

1. **Nelle zone A** l'ancoraggio è vietato.
2. **Nelle zone B** l'ancoraggio è consentito a tutte le unità (autorizzate a navigare all'interno dell'A.M.P.), con le seguenti limitazioni:
 - unità nautiche di lunghezza fuori-tutto inferiore o uguale a 40 m: solo su fondali sabbiosi e ciottolosi non vegetati;
 - unità nautiche di lunghezza fuori-tutto superiore a 40 m: solo nella zona circolare avente raggio di 0,10 miglia nautiche, centrata sul punto: lat. 40° 51.86' N - long. 009° 42.60' E (località: Le

Piscine di Molarà). Tale ancoraggio può essere utilizzato, sotto la responsabilità dei rispettivi comandanti, anche da più unità contemporaneamente, purché l'ancoraggio possa essere fruito reciprocamente in sicurezza e avvenga nei limiti di zona circolare sopra stabiliti.

3. **Nelle zone C** l'ancoraggio è consentito a tutte le unità (autorizzate a navigare all'interno dell'A.M.P.), con le seguenti modalità:

- unità nautiche di lunghezza fuori-tutto inferiore o uguale a 40 m: solo su fondali sabbiosi e ciottolosi non vegetati;

- unità nautiche di lunghezza fuoritutto superiore a 40 m: solo nelle seguenti zone circolari:

a) zona circolare avente raggio di 0,10 miglia nautiche, centrata sul seguente punto: lat. 40° 47.75' N - long. 009° 40.95' E (località La Cinta);

b) zona circolare avente raggio di 0,10 miglia nautiche centrata sul seguente punto: lat. 40° 53.22' N - long. 009° 40.95' E (località Spalmatore di Terra – Isola di Tavolara).

Entrambi tali ancoraggi possono essere utilizzati, sotto la responsabilità dei rispettivi comandanti, anche da più unità contemporaneamente, purché l'ancoraggio possa essere fruito reciprocamente in sicurezza e avvenga nei limiti delle zone circolari sopra stabiliti.

4. In **tutta** l'A.M.P. è vietato ancorarsi su fondali colonizzati da *Posidonia oceanica*.

5. Durante la sosta all'ancora, valgono le medesime prescrizioni stabilite per l'ormeggio all'art. 11, comma 4, del presente regolamento provvisorio.

Articolo 13

Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Per operare all'interno dell'A.M.P., le imprese che esercitano l'attività di trasporto passeggeri e di "visite guidate" interessate, devono ottenere specifica autorizzazione, annuale e rinnovabile, da parte del Consorzio di Gestione.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento alla portata delle singole unità, che non deve superare comunque i 100 passeggeri per unità. A tale scopo, entro il 1° Gennaio di ciascun anno, gli interessati devono presentare specifica istanza per l'anno successivo al Consorzio di Gestione, indicando, tra l'altro, in particolare la o le rotte sulle quali intendono operare, gli estremi di identificazione e le caratteristiche delle unità che intendono utilizzare.
3. Il Consorzio di Gestione esita le domande pervenute secondo i criteri stabiliti dal proprio C.D.A.. Nel rilasciare l'autorizzazione, il Consorzio di Gestione terrà conto anche della "capacità di carico" dei litorali insulari dell'A.M.P., allorché essa sarà stata determinata. Nelle more, l'autorizzazione è limitata alle unità da trasporto passeggeri già autorizzate ed operanti alla data di adozione della presente regolamentazione.
4. Previa nulla osta del Consorzio di Gestione, gli armatori delle unità di cui al punto che precede, in caso di cancellazione delle suddette dai registri, possono sostituirle con altre, ovunque iscritte, purché aventi caratteristiche pari a quelle cancellate.
5. Gli armatori che richiedono il solo rinnovo, devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilità ai sensi di Legge, il permanere degli altri requisiti autorizzatori iniziali stabiliti dal presente regolamento provvisorio.
6. Le unità da trasporto passeggeri autorizzate ad operare nell'A.M.P. devono recare in maniera evidente apposita targa indicante l'armatore e il numero di autorizzazione del Consorzio.
7. Tutte le unità da trasporto passeggeri che intendono operare nell'A.M.P. devono essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina,

documentata con autocertificazione; devono altresì munirsi di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati. E' vietato scaricare a mare acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'imbarcazione.

8. A bordo delle unità da trasporto passeggeri autorizzate deve essere tenuto e regolarmente compilato, un apposito registro nel quale, prima della rispettiva partenza, deve essere annotato il numero dei passeggeri trasportati in ciascun singolo viaggio. Per finalità di studio del Consorzio di Gestione, è altresì fatto obbligo agli armatori delle suddette unità da traffico passeggeri di comunicare, entro il 30 Novembre di ogni anno, al Consorzio di Gestione, il numero complessivo dei passeggeri trasportati. Il registro in questione deve essere messo a disposizione degli Organi di polizia ogni qualvolta venisse richiesto.
9. Ove le unità da trasporto passeggeri siano equipaggiate anche di natanti di servizio, muniti di motore fuoribordo, questi devono essere equipaggiati con motori a 4 tempi a benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale. In ogni caso, tali unità devono essere impiegate esclusivamente al servizio dell'unità da traffico e non possono essere utilizzate per qualsivoglia autonomo servizio di trasporto, per visite guidate, ecc..
10. Gli armatori, tramite l'equipaggio delle unità da trasporto passeggeri, devono contribuire a diffondere la conoscenza di regole e divieti vigenti nell'A.M.P., comunicando ai passeggeri, nelle forme e con gli strumenti che il Consorzio di Gestione proporrà, essenziali informazioni relative all'A.M.P. ed alle modalità di fruizione consentite.
11. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 171/05, è vietato effettuare attività consistente in visite guidate a pagamento all'interno dell'A.M.P. qualora svolta con unità da diporto, ancorché a noleggio (per "noleggio di unità da diporto" e "visite guidate" vedasi le definizioni all'art. 1).
12. L'inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora rilevata e sanzionata dagli organi preposti, può comportare, per gli armatori che ne siano direttamente o in solido responsabili, nei casi di particolare gravità o di recidiva generica o specifica, la revoca da parte del Consorzio di Gestione dell'autorizzazione ad operare all'interno dell'A.M.P..

Articolo 14

Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto

1. Le imprese che esercitano l'attività di noleggio e locazione di unità da diporto devono operare nel rispetto della disciplina prescritta in materia di sicurezza della navigazione e di esercizio dell'attività dalle Leggi vigenti e dalle Autorità competenti (Ord. n. 19/2012 in data 24 Aprile 2012, citata in premessa).
2. Per operare all'interno dell'A.M.P., le imprese titolate interessate, ovunque abbiano sede legale e base nautica, devono ottenere specifica autorizzazione, annuale e rinnovabile, da parte del Consorzio di Gestione.
3. A tale scopo, entro il 1° Gennaio di ciascun anno, gli interessati, devono presentare specifica istanza per l'anno successivo al Consorzio di Gestione, indicando, tra l'altro, in particolare da quale luogo-base intendono operare, le unità nautiche che intendono utilizzare e documenti che dimostrino la legittima disponibilità dei posti barca necessari per effettuare tale attività se il luogo-base si trova all'interno dell'A.M.P..
4. Il Consorzio di Gestione esita le domande secondo i criteri stabiliti dal proprio C.D.A.. Nel rilasciare l'autorizzazione, il Consorzio di Gestione potrà tener conto anche della "capacità di carico" dei litorali insulari dell'A.M.P., allorché essa sarà stata determinata.
5. I noleggiatori ed i locatori che richiedono il solo rinnovo, devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati, attestando, per il

resto, per iscritto e sotto la propria responsabilità ai sensi di Legge, il permanere degli altri requisiti autorizzatori iniziali stabiliti dal presente regolamento provvisorio.

6. Tutte le unità adibite a noleggio e locazione con motore fuoribordo, devono essere equipaggiate con motori a 4 tempi, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale.
7. Tutte le unità adibite a noleggio e locazione devono recare sullo scafo, oltre a quanto richiesto dalla disciplina prescritta dall'Autorità Marittima, apposita targa indicante il noleggiatore e/o il locatore ed il numero di autorizzazione del Consorzio di Gestione.
8. Le imprese che esercitano il noleggio o la locazione devono tenere, presso la propria sede operativa, un registro nel quale giornalmente, a consuntivo, deve essere annotato il numero dei contratti di noleggio / locazione stipulati ed il numero complessivo dei passeggeri, che ne hanno usufruito. Per finalità di studio del Consorzio di Gestione è altresì fatto obbligo ai medesimi noleggianti / locatori di comunicare, entro il 30 Novembre di ogni anno, al Consorzio di Gestione, il numero complessivo dei contratti stipulati e di passeggeri serviti. Il registro deve essere messo a disposizione degli Organi di polizia ogni qualvolta venisse richiesto.
9. Noleggianti e locatori devono contribuire a diffondere la conoscenza di regole e divieti vigenti nell'A.M.P., comunicando ai noleggiatori / locatari, nelle forme e con gli strumenti che il Consorzio di Gestione proporrà ma, comunque, in maniera chiara e documentata, essenziali informazioni relative all'A.M.P. ed alle modalità di fruizione consentite. A tal proposito, la semplice consegna di depliant illustrativi, non accompagnata da una esplicazione esauriente a voce delle principali regole e dei divieti vigenti, non è da ritenersi comportamento idoneo a conformarsi alla presente regola.
10. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 171/05, è vietato effettuare attività consistente in traffico passeggeri nonché "visite guidate" a pagamento all'interno dell'A.M.P. qualora svolto con unità da diporto, ancorché a noleggio (per "noleggio di unità da diporto" e "visite guidate" vedasi le definizioni all'art. 1).
11. L'inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora rilevata e sanzionata dagli organi preposti, può comportare, per i noleggiatori / locatori che ne siano direttamente o in solido responsabili, nei casi di particolare gravità o di recidiva generica o specifica, la revoca da parte del Consorzio di Gestione dell'autorizzazione ad operare all'interno dell'A.M.P..

Articolo 15

Disciplina delle attività di whale-watching

1. Per operare all'interno dell'A.M.P., le imprese che esercitano l'attività di *whale-watching* devono ottenere specifica autorizzazione da parte del Consorzio di Gestione.
2. A tal fine, le imprese devono presentare istanza al Consorzio di Gestione, nel periodo 1 Febbraio - 30 Aprile di ciascun anno, dimostrando di avere acquisito specifiche competenze nell'ambito del riconoscimento dei cetacei e sulla loro biologia, anche attraverso specifici corsi di formazione.
3. Ciascun operatore autorizzato deve presentare annualmente una relazione con indicate tutte le osservazioni compiute sulle specie osservate, corredate se possibile di documentazione fotografica.
4. Per le attività di *whale-watching* e in presenza di mammiferi marini nell'A.M.P., è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.
5. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di *whale-watching* e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:
 - a) non è consentito avvicinarsi a meno di 60 metri dagli animali;

- b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità navale;
 - c) non è consentito stazionare più di 20 minuti nella fascia di osservazione;
 - d) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;
 - e) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
 - f) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
 - g) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
 - h) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;
 - i) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità e direzione costante, inferiore a 5 nodi;
 - j) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di 3 unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
 - k) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
6. L'inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora rilevata e sanzionata dagli organi preposti, può comportare, per gli esercenti l'attività di *whale - watching* che ne siano direttamente o in solido responsabili, nei casi di particolare gravità o di recidiva generica o specifica, la revoca da parte del Consorzio di Gestione dell'autorizzazione ad operare all'interno dell'A.M.P..
7. Per tutto quanto non esplicitato dal presente articolo, valgono le disposizioni generali applicabili stabilite dal presente regolamento e le disposizioni di cui al Decreto istitutivo dell'A.M.P..

Articolo 16

Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. **Nelle zone A** è vietata qualunque attività di pesca.
2. **Nelle zone B e C** è consentita, previa autorizzazione del Consorzio di Gestione, la piccola pesca professionale (come definita all'art. 1).
3. L'attività di pesca professionale è riservata ai pescatori residenti nei comuni di Olbia, San Teodoro, e Loiri Porto San Paolo, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della Legge 13 Marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei suddetti Comuni.
4. La richiesta di autorizzazione a svolgere attività di piccola pesca professionale all'interno dell'A.M.P. deve essere presentata al Consorzio di Gestione almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
5. A fini di monitoraggio nonché per individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa, il rilascio dell'autorizzazione comporta per il pescatore l'obbligo di fornire al Consorzio di Gestione informazioni relative all'attività di pesca esercitata ed ai quantitativi pescati, nonché di attenersi alle disposizioni che dal Consorzio possono essere impartite in ordine al prelievo di risorse ittiche di particolare interesse conservazionistico e/o a fronte di particolari esigenze di tutela ambientale.
6. Il Consorzio di Gestione, anche sulla base delle risultanze scientifiche acquisite a seguito di specifici studi svolti, può (su parere conforme della Commissione di riserva), proporre all'Autorità

Marittima l'adozione di provvedimenti, di carattere temporaneo o permanente, finalizzati al divieto od alla limitazione delle unità e delle tipologie di pesca, delle modalità di svolgimento e del periodo di pesca, al fine di garantire una corretta gestione della risorsa.

7. Sulla base del Piano di Gestione vigente, la pesca professionale è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità:
 - a) rete da posta fissa, disposta perpendicolarmente alla linea di costa ed a una distanza minima di 100 m dalle boe utilizzate per le attività di immersione;
 - b) palangari, con un massimo di 400 ami, di lunghezza non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 100 m dalle boe utilizzate per le attività di immersione;
 - c) pesca dei cefalopodi con lenza;
 - d) sciabica per latterini (*Atherinidae*);
 - e) aragostara;
 - f) nasse;
 - g) pesca dei ricci di mare (vedasi art. 19);
 - h) bolentino di fondo;
 - i) pesca a traina;
 - j) rete da posta fissa a imbocco per grandi pelagici.
8. Nell'A.M.P. è vietata la pesca a strascico, a circuizione e con reti derivanti (tipo cianciolo).
9. Reti, nasse e palangari devono essere segnalati secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. Inoltre, al fine di facilitare le operazioni di controllo e monitoraggio, detti segnalamenti devono recare impresso, in maniera chiara e leggibile, anche dopo lunga permanenza in acqua, il n. di matricola della unità da pesca da cui vengono filati in mare.
10. L'inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora rilevata e sanzionata dagli organi preposti, può comportare, per i pescatori che ne siano direttamente o in solido responsabili, nei casi di particolare gravità o di recidiva generica o specifica, la revoca da parte del Consorzio di Gestione dell'autorizzazione ad operare all'interno dell'A.M.P..

Articolo 17

Disciplina delle attività di pescaturismo e ittiturismo

1. Il Consorzio di Gestione (sentita la Commissione di riserva), nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento provvisorio, definisce le misure per lo svolgimento e la promozione delle attività di pescaturismo così come definite dalla normativa vigente. Tale attività può essere svolta da pescatori professionisti residenti, nonché da cooperative di pescatori professionisti costituite ai sensi della Legge 13 Marzo 1958, n. 250, con sede legale nei Comuni compresi nell'A.M.P..

Articolo 18

Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa

1. **Nelle zone A e B** è vietata qualunque attività di pesca sportiva e ricreativa.
2. **Nelle zone C**, fermo restando il rispetto del Decreto Ministeriale 6 Dicembre 2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l'attività di pesca sportiva e ricreativa è consentita a residenti e non residenti, con l'utilizzo dei seguenti attrezzi:
 - a) da riva, con lenze e canne, non più di due per persona, anche con mulinello, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm (attività che può essere svolta senza autorizzazione);
 - b) da unità nautiche:

- b.1 con bolentino e canne da fermo, non più di due per imbarcazione, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
- b.2 con correntine con non più di tre ami di lunghezza e non inferiore a 18 mm, e con lenze per cefalopodi, non più di due per imbarcazione;
- b.3 con nattelli di superficie con non più di due ami di lunghezza non inferiore a 18 mm. Il numero di nattelli utilizzati non può essere superiore a 4.
- b.4 se a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di due lenze a traino che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm.
3. In **tutte le zone** dell'A.M.P. sono vietati:
- la pesca subacquea sportiva e ricreativa (salvo quanto precisato all'art. 19);
 - le gare di pesca sportiva;
 - la traina di fondo con artificiali e lenze metalliche (Monel).
 - la pesca con la tecnica del Vertical Jigging.
 - la cattura ed il prelievo di individui giovani come definiti dalla normativa vigente.
 - il prelievo delle seguenti specie:
 - Tutte le specie di Cernia (*Epinephelus sp.*, *Mycteroperca rubra* e *Polyprion americanus*);
 - Corvina (*Sciaena umbra*).
4. Al pescatore sportivo ed a quello ricreativo non è consentito catturare prede per un peso complessivo superiore a 5 chilogrammi al giorno (limite superabile solo in caso di cattura di un singolo esemplare che sia di peso superiore) e massimo 2 esemplari per imbarcazione, se le persone a bordo sono 2 o più.
5. Il Consorzio di Gestione individua adeguate modalità di monitoraggio per la valutazione del prelievo complessivo della pesca sportiva e ricreativa ed effettua ricerche scientifiche, in conformità con la normativa nazionale vigente, mirate a valutare l'impatto della pesca sportiva e ricreativa al fine di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa. Il Consorzio di Gestione, sulla base dei dati raccolti, del monitoraggio e delle risultanze scientifiche, può (su parere conforme della Commissione di riserva), determinare il numero e il periodo delle autorizzazioni nonché gli eventuali siti di pesca e le eventuali turnazioni e può proporre all'Autorità Marittima l'adozione di provvedimenti tesi alla limitazione della pesca sportiva e ricreativa, eventualmente relativamente ad una particolare modalità e ad un determinato periodo, per garantire la tutela della qualità ambientale.
6. L'inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora rilevata e sanzionata dagli organi preposti, può comportare, per i pescatori che ne siano direttamente o in solido responsabili, nei casi di particolare gravità o di recidiva generica o specifica, la revoca da parte del Consorzio di Gestione dell'autorizzazione ad operare all'interno dell'A.M.P..

Articolo 19

Pesca del Riccio di Mare (Paracentrotus lividus)

- Il prelievo dei ricci di mare nell'A.M.P., costituisce eccezione e deroga ai divieti di pesca sopra stabiliti. Esso deve svolgersi, oltre che nel rispetto dei limiti appresso stabiliti, nel pieno rispetto dei limiti di tempo in cui tale pesca è consentita, di misura massima di diametro del riccio e delle altre modalità previste dagli specifici decreti emanati dalla Regione Autonoma della Sardegna per tale tipo di pesca.
- Il prelievo dei ricci di mare è consentito ai pescatori professionali, sia subacquei che marittimi, in

possesto dei seguenti requisiti:

- a. siano iscritti (alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza) nel registro dei pescatori marittimi o nel registro delle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina protetta (Olbia, Loiri Porto San Paolo, San Teodoro);
 - b. siano muniti di autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente (ai sensi dei Decreti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 7 Ottobre 2009 e n. 2764/DecA/118 del 29 Ottobre 2009, n. 346/DecA/10 del 4 Ottobre 2010);
 - c. siano muniti di specifico permesso rilasciato dal Consorzio di Gestione.
3. Il prelievo dei ricci di mare è consentito altresì ai pescatori sportivi o ricreativi - previo rilascio dello specifico permesso di cui al comma 2.c, che precede - unicamente nei giorni prefestivi e festivi entro il periodo previsto dal Decreto regionale emanato per ogni stagione di pesca.

4. Zone di prelievo

4.1 Il prelievo dei ricci di mare NON è consentito nella **Zona A**.

4.2 Ai pescatori professionali, il prelievo dei ricci di mare è consentito solo nelle seguenti zone:

- **Zona B:** quelle ubicate lungo la costa dell'Isola maggiore (Sardegna), con esclusione pertanto delle zone B che contornano le isole minori (Tavolara, Molara) e gli isolotti.
- **Zona C:** il prelievo dei ricci di mare è consentito ovunque.

4.3 Ai pescatori sportivi o ricreativi, il prelievo dei ricci di mare è consentito esclusivamente in **zona C**.

5. Quantità e Dimensioni

5.1 Il contingente massimo prelevabile, per una singola intera stagione di pesca, è stimato - previ idonei studi scientifici, alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza - dal Consorzio di Gestione in 300.000 esemplari di riccio di mare.

5.2 In considerazione del numero di pescatori professionali che risultano iscritti (alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza) nel registro dei pescatori marittimi o nel registro delle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni le cui coste sono comprese nell'A.M.P. (Olbia, Loiri Porto San Paolo, San Teodoro), compresi i pescatori subacquei, il prelievo massimo giornaliero, da parte dei pescatori professionali è così determinato:

- a) **500** (cinquecento) ricci di mare al giorno per ciascuna singola imbarcazione dedita alla piccola pesca artigianale da imbarcazione, pari a 1 (una) cesta di ricci per imbarcazione al giorno (la cesta ha le seguenti dimensioni convenzionali: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm);
- b) **500** (cinquecento) ricci di mare al giorno per singolo pescatore professionale subacqueo, anche se accompagnato da assistente a bordo di un'imbarcazione, pari a 1 (una) cesta di ricci per imbarcazione al giorno.

5.3 Ogni pescatore sportivo o ricreativo non può raccogliere giornalmente (e comunque esclusivamente nel periodo previsto dal calendario regionale) più di **50** (cinquanta) ricci.

5.4 La taglia degli organismi oggetto di prelievo non può essere di dimensioni inferiori ai 50 mm esclusi gli aculei. Ogni esemplare di taglia inferiore prelevato in qualsiasi circostanza, da qualunque tipologia di imbarcazione e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali di echinodermi, dovrà essere immediatamente restituito al mare. È vietata la detenzione e la commercializzazione di esemplari di taglia inferiore a quella prescritta nel presente articolo.

6. Modalità di prelievo

6.1 Il prelievo dei ricci di mare è consentito (ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) del Decreto n. 2763/DecA/117 del 29 Ottobre 2009), con le seguenti modalità:

a) ai pescatori marittimi professionali, iscritti nel registro dei pescatori marittimi esclusivamente dall'imbarcazione, anche con l'ausilio dello "specchio" o batiscopio, mediante asta tradizionale ("cannuga") o con il coppo;

b) ai pescatori professionali subacquei, in apnea o con l'uso di apparecchi ausiliari per la respirazione, esclusivamente a mano o con l'ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato;

c) ai soggetti che esercitano la pesca sportiva o ricreativa; se subacquei: esclusivamente in apnea, con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori subacquei professionali; se dall'imbarcazione: con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori marittimi professionali.

6.2 È vietata la raccolta mediante attrezzi trainati con imbarcazione o anche a mano mediante mezzi meccanici (strumenti in ferro), ivi compresi i rastrelli.

7. Modalità di rilascio del permesso di pesca dei ricci di mare e di compilazione del “libretto per la raccolta dei ricci di mare”

6.1 I pescatori professionali e quelli sportivi o ricreativi che siano muniti di autorizzazione di cui al comma 2.b che precede e che intendano ottenere l'autorizzazione del Consorzio di Gestione, prevista dal comma 2.c, devono presentare specifica istanza al Consorzio medesimo, che provvede a valutarla e ad assumere, in merito, entro i termini di Legge, specifica determinazione da comunicare all'interessato.

6.2 Ai pescatori professionali e quelli sportivi (o ricreativi), insieme con l'autorizzazione, il Consorzio di Gestione rilascia:

a) Libretto per la raccolta del riccio di mare (finalizzato a fornire al Consorzio di Gestione Gestore indicazioni utili per il monitoraggio della risorsa);

b) Cartografia della perimetrazione dell'Area Marina Protetta con l'individuazione specifica delle zone in cui è possibile la raccolta;

c) Copia della presente Ordinanza.

6.3 I pescatori professionali e quelli sportivi o ricreativi sono tenuti a compilare il libretto di cui al punto 7.2.a precedente in ogni sua parte, ogni qualvolta effettuano l'attività di prelievo, annotandovi i dati di prelievo con l'indicazione delle giornate di attività, delle zone di pesca e dei quantitativi di pescato. La compilazione del libretto è obbligatoria e deve avvenire immediatamente al completamento delle operazioni di prelievo dei ricci di mare e, comunque, prima del trasporto degli stessi alla volta dei luoghi di conservazione, lavorazione, commercializzazione o di consumo.

6.4 Il libretto, regolarmente compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato al Consorzio di Gestione entro 20 giorni dalla scadenza della stagione di pesca (fissata dalla Regione). La mancata riconsegna del libretto comporta l'impossibilità del rinnovo della autorizzazione al prelievo dei ricci di mare nell'A.M.P. per le stagioni successive.

6.5 Sono ritenuti validi solo i libretti per la raccolta dei ricci di mare rilasciati dal Consorzio di Gestione. In caso di smarrimento o deterioramento, l'interessato deve richiederne un altro al Consorzio, tempestivamente e, comunque, prima di ogni nuova attività di prelievo.

7. Smaltimento dei rifiuti

7.1 I rifiuti derivanti dalla lavorazione dei ricci vanno smaltiti con le modalità stabilite dalle leggi di riferimento, emanate dai vari organismi legislatori.

7.2 Nell'esercizio dell'attività di pesca del riccio di mare, i pescatori professionisti sono tenuti (Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 2763/DecA/117 del 29 Ottobre 2009) all'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge ed amministrative in materia igienico - sanitaria sulla detenzione, la conservazione, la commercializzazione e la somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca e in particolare alle disposizioni previste dal "*Piano regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi e per la sorveglianza periodica delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi*" (ai sensi della Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1067 del 21 Dicembre 2007).

Articolo 20

Disciplina della gestione della Posidonia oceanica spiaggiata

1. In linea di massima e salvo deroghe specifiche, all'interno dell'A.M.P.:

1.1 **Nelle zone A e B**, le *banquette* (accumuli di *Posidonia oceanica* sulla spiaggia), devono essere mantenute in loco, senza alcun tipo di rimozione.

1.2 **Nella zona C**, sotto autorizzazione del Consorzio di Gestione è possibile:

- a) Lo spostamento degli accumuli; in tal caso, la biomassa può essere stoccata a terra all'asciutto, trasportata in zone appartate della stessa spiaggia dove si è accumulata, spostata su spiagge poco accessibili o non frequentate da bagnanti o su spiagge particolarmente esposte all'erosione, contigue alla spiaggia dove è stata prelevata. Lo spostamento può anche essere stagionale, con rimozione della *Posidonia oceanica* in estate e suo riposizionamento in inverno sull'arenile di provenienza. Le località interessate dallo spostamento e le modalità dello stesso devono essere concordate con il Consorzio di Gestione.
- b) La rimozione permanente ed il trasferimento in discarica; ciò laddove si verificano oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di biomassa e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti); in tal caso, le *banquette* possono essere rimosse e trattate come rifiuti secondo la normativa vigente. Tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico di chi effettua la rimozione autorizzata.

Articolo 21

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento provvisorio, trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 30 della Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 e succ. modd.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il Consorzio di Gestione può richiedere alle Autorità competenti (ove già non intimato dalle medesime) l'adozione di provvedimenti tesi all'immediata sospensione dell'attività lesiva, alla riduzione in pristino o alla ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, si provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della Legge 6 Dicembre 1991, n. 394.
3. Lo Stato ed il Consorzio di Gestione hanno facoltà di intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'A.M.P. e hanno la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta stessa.
4. Le violazioni in materia di pesca sono punite altresì a norma della Legge n. 963/1965 e ss. mm. ii.. In particolare, per le violazioni in materia di pesca dei ricci di mare di cui all'art. 19, la prima

violazione comporta la sanzione accessoria della sospensione (a cura del Consorzio stesso) per 15 giorni del permesso rilasciato dal Consorzio di Gestione. In caso di recidiva, specifica o generica, il permesso stesso è revocato, sempre a cura del Consorzio di Gestione.

5. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal Decreto istitutivo dell'A.M.P. e dal presente regolamento provvisorio, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dal Consorzio di Gestione secondo i criteri e le procedure previste nel regolamento stesso, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
6. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza nell'A.M.P., deve essere comunicato al Consorzio di Gestione.

Articolo 22

Abrogazioni

1. Le Ordinanze n. 34/2005 e n. 75/2013, citate in premessa, sono abrogate.

Articolo 23

Pubblicità

2. La presente ordinanza è affissa nei locali delle sedi dell'A.M.P. nonché nella sede legale del Consorzio di Gestione e dell'Autorità Marittima e nei siti web istituzionali di entrambi.
3. Il Consorzio di Gestione provvede alla sua massima conoscenza altresì mediante la diffusione di opuscoli informativi e di linee guida, sia presso enti e associazioni di promozione turistica, sia presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima all'interno dell'A.M.P. deve assicurare e mantenere l'esposizione della presente ordinanza in un luogo ben visibile agli utenti.

Olbia, 13 Maggio 2014

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Nunzio MARTELLO
(firmato)